

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI
DI
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.**

Approvato con Determinazione Amministratore Unico n. 14 del 22.04.2024

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto ed esclusioni

Il presente regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento a persone fisiche, tramite contratti d'opera ex art. 2222 e ss. cod. civ., di incarichi di lavoro autonomo occasionale di natura intellettuale, di studio, consulenza, ricerca e collaborazione, e per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto servizi legali, cui la Genova Parcheggio S.p.a., in quanto società a partecipazione pubblica che gestisce un servizio pubblico locale, intende conformarsi, al fine di garantire ex art. 19 II Dlgs 175/2006 i principi di trasparenza e pubblicità, imparzialità e concorrenza, buon andamento ed economicità.

La Genova Parcheggio S.p.a., pertanto, nella piena adesione ai principi sopra individuati ed agli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, si impegna ad adottare tutte le possibili misure di contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria, al fine di evitare l'eccessivo incrementarsi delle spese per incarichi esterni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) gli incarichi disciplinati dal Codice degli appalti pubblici in cui, in particolare, la prestazione viene resa da soggetti con una organizzazione imprenditoriale e, di conseguenza, non assume rilevanza la personalità della prestazione;
- b) gli incarichi disciplinati dal Regolamento dei servizi in economia;

c) le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge (organismi di vigilanza, collegi sindacali, revisione dei conti e/o incarichi relativi ad espletamento di adempimenti in materia fiscale)

Quanto agli incarichi aventi ad oggetto servizi legali si applica il Titolo II del presente Regolamento

Art. 2

Tipologia di incarichi

Incarichi di studio, ricerca o consulenza

Oltre agli incarichi aventi ad oggetto servizi legali, disciplinati nel Titolo II, gli incarichi oggetto del presente Regolamento si articolano secondo le seguenti tipologie:

1. Incarichi di studio: Si definiscono incarichi di studio quelli il cui contenuto si sostanzia nello svolgimento di attività di studi, approfondimenti e raffronti effettuati nell'interesse e per conto della Società, corredati dalla consegna di una relazione scritta finale od altra documentazione, secondo il caso, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Essi possono consistere nello studio, nell'esame e nella soluzione di un particolare problema o questione, con la finalità di produrre un risultato che sarà utilizzato nell'interesse della Società e per fini istituzionali.

2. Incarichi di ricerca: Costituiscono incarichi di ricerca quelli che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della Società. Essi possono sostanziarsi in un'attività speculativa e di approfondimento, anche accompagnata dall'acquisizione, raccolta ed aggregazione di dati, informazioni od elementi di

raffronto selezionati, da correlare eventualmente all'attività programmatica della Società.

3. Incarichi di consulenza: Per consulenze si intendono le richieste di pareri ad esperti attraverso le quali la struttura che ha conferito l'incarico può assicurarsi valutazioni, espressioni di giudizio o consulti su specifiche questioni tramite prestazioni professionali. Tali pareri possono sostanziarsi in attività di assistenza scientifica e di know how, ovvero di accompagnamento od indirizzo, su materie particolarmente complesse o di alta professionalità. Essi possono costituire la base istruttoria per attività successive, anche gestionali.

4. Altri incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale:

Collaborazioni per il conseguimento di risultati previsti da specifici programmi, progetti, obiettivi o fasi di essi, o per l'attuazione di progetti speciali derivanti da conferimenti di competenze di organismi od enti esterni o comunque incarichi di collaborazione, nella forma della prestazione occasionale, diversi da quelli di studio, ricerca e consulenza

Art. 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi e criteri generali

1. Le strutture della Società conformano le proprie attività al rispetto dei principi di razionalizzazione ed ottimizzazione, nell'ambito sia della programmazione, pianificazione e gestione delle proprie risorse, sia dell'organizzazione del lavoro, evitando al proprio interno duplicazioni di funzioni o sovrapposizioni

all'attività ed alla gestione amministrativa. Coerentemente, i Dirigenti:

a) attuano ogni iniziativa ritenuta opportuna per la migliore utilizzazione e flessibilità del personale di cui già dispongono, nonché per l'economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa;

b) assicurano fra di loro la più ampia sinergia e promuovono efficaci forme di collaborazione, in un'ottica anticipatoria e di miglioramento, volte al prioritario impiego del personale già presente all'interno dell'apparato della Società per dividerne le competenze e le specificità professionali;

c) adottano misure organizzative e gestionali, anche secondo modelli a matrice, per il superamento di eventuali impostazioni settoriali predefinite nell'organizzazione del lavoro, allo scopo di perseguire principalmente obiettivi unitari, secondo le priorità stabilite dalla Società.

2. In correlazione alle misure previste dal comma 1, la Società verifica preventivamente la legittimità degli incarichi che intende conferire all'esterno, a prescindere dalla tipologia contrattuale che verrà utilizzata, uniformandosi ai seguenti criteri generali di valutazione:

a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi della Società;

b) inesistenza, ovvero impossibilità di individuazione all'interno dell'organizzazione, delle figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione preventiva, anche al fine di non ampliare surrettiziamente compiti istituzionali o l'organico della Società al di fuori di quanto consentito dalla legge;

c) individuazione ed indicazione specifica dell'oggetto, dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico, nonché dei risultati da conseguire, affinché quest'ultimo non risulti generico od indeterminato;

d) individuazione ed indicazione della temporaneità e della durata dell'incarico, dovendo quest'ultima essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso;

e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dalla Società.

3. Il conferimento degli incarichi esterni di qualunque tipo deve sempre essere adeguatamente motivato, con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne alla Società in grado di assicurare le medesime prestazioni o servizi. Esso deve, altresì, essere sempre motivato con adeguatezza tale da consentire l'accertamento della rispondenza ai principi di economicità, efficienza, tempestività, miglior rapporto qualità prezzo.

4. Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento possono essere disposti solamente in via straordinaria, per eccezionali motivi, circoscritti nel tempo, nonché preordinati sia per quanto attiene all'oggetto dell'incarico, sia per la durata ed il compenso. Essi non possono essere riconducibili alle mansioni proprie del personale dipendente, né essere utilizzati in alcun modo per sopperire, anche solo temporaneamente, carenze di organico.

5. Stante anche l'assenza di un vincolo di subordinazione con le strutture committenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata, non possono essere affidati, per nessun motivo, a professionisti esterni compiti di gestione e di rappresentanza

dell'Ente, né essere ascritte agli stessi, neppure di fatto, le attribuzioni tipiche dei Funzionari e dei Dirigenti dell'Ente.

Art. 4

Trattamento economico

1. La determinazione del corrispettivo spettante al professionista incaricato viene convenuta dalle Parti avuto riguardo alle tariffe professionali di riferimento, stabilite dagli Ordini in relazione alla tipologia di prestazione più afferente alla natura dell'incarico, con riguardo alla professionalità del soggetto incaricato, all'impegno richiesto, alla complessità della prestazione ed alla sua durata.
2. In via residuale, o qualora risulti impossibile ricondurre il tipo di prestazione da affidare ad una tariffa professionale di riferimento, è in facoltà delle Parti di stabilire il corrispettivo assumendo quale parametro di riferimento il controvalore di ore-lavoro che, normalmente e mediamente, sarebbero ritenute necessarie qualora il conseguimento dei risultati richiesti all'incarico fosse affidato a personale dipendente, individuato sulla base della categoria di inquadramento o della qualifica professionale ritenuta più aderente, o che si avvicini maggiormente, ai contenuti ed alle peculiarità dell'incarico stesso.
3. In caso di affidamento dell'incarico a seguito di procedura comparativa, la struttura committente verifica, prima della stipula del contratto, che il compenso del professionista, ove possibile, non ecceda i limiti tariffari sopra esposti e che sia, altresì, congruente con i criteri di cui ai precedenti commi.
4. Permane, in ogni caso, in capo al Dirigente committente l'obbligo di motivare adeguatamente sia la scelta nominativa effettuata, sia le modalità ed i criteri con i quali è stato determinato il trattamento

economico ed il conseguente onere finanziario per la Società, così come discendente dall'affidamento, anche laddove si sia proceduto al conferimento in via diretta e senza utilizzo di procedure di comparazione.

Art. 5

Verifiche

1. La struttura committente potrà in qualsiasi momento verificare sia lo stato d'avanzamento dell'opera, sia il grado di espletamento delle prestazioni affidate e rese, misurato sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché la corrispondenza dei risultati ottenuti a quelli richiesti dall'incarico.
2. Alla scadenza dell'incarico, il Dirigente committente, entro un termine di sette giorni, e comunque prima di procedere alla liquidazione delle spettanze dovute all'incaricato, a titolo di saldo, procede alla verifica finale per accertare se l'incaricato abbia provveduto ad espletare regolarmente l'incarico ricevuto.
3. Ove ritenuto opportuno, della verifica di cui al precedente comma può essere redatto, da parte del Dirigente committente, apposito verbale nel quale verranno annotate eventuali carenze, difformità, imperfezioni od altri elementi ritenuti opportuni o necessari, eventualmente indicandone l'entità e la valutazione economica, anche al fine di poter definire gli importi residui da liquidare od eventuali somme da recuperare.

Art. 6

Diffida ad adempiere e recesso

1. Il Dirigente, in caso di intervenuti accadimenti e/o valutazioni che inducano la struttura a ritenere venuta meno l'esigenza del conferimento dell'incarico, può, nella sua qualità di committente e

con provvedimento motivato, recedere dal contratto anche unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese sostenute dall'incaricato, nonché del mancato guadagno, stimato in via forfettaria nella misura di dieci punti percentuale calcolati sui compensi pattuiti.

2. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle Parti, l'incaricato otterrà il pagamento del solo lavoro eseguito, oltre ad eventuali spese vive anticipate e debitamente documentate.

3. Qualora, in corso d'opera ed in costanza di rapporto, l'incaricato non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, o provveda con modalità ritenute insoddisfacenti o che diano luogo a motivate doglianze, sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, è in facoltà del Dirigente committente di procedere all'invio di apposita diffida all'incaricato, motivando adeguatamente le eccezioni e le contestazioni allo stesso opposte, con l'invito ad adempiere in conformità a quanto concordato e fissando a tal fine un termine non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente ed infruttuosamente tale termine, il Dirigente committente può recedere dal contratto adottando apposito provvedimento dirigenziale di forma analoga a quello del conferimento.

4. Qualora il recesso avvenga ai sensi del comma 3, ovvero a seguito di gravi inadempienze dell'incaricato che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, anche laddove non si sia proceduto all'invio della previa diffida ad adempiere, si fa luogo solamente alla corresponsione di quanto dovuto per il lavoro sino a quel momento eseguito, fermo restando l'obbligo per il Dirigente di verificare, allo

stesso tempo, se sussistano i presupposti per l'attivazione delle procedure per il risarcimento del danno subito, alle quali, in caso affermativo, egli darà immediatamente corso.

Art. 7

Ricerca dei professionisti

1. Nella ricerca ed individuazione dei professionisti esterni, la Società è tenuta ad improntare la propria attività a criteri di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Essa, in vista dell'espletamento di procedure comparative per l'individuazione del soggetto cui conferire un incarico professionale esterno, avvia un'indagine di mercato preordinata a conoscere i professionisti da invitare ad una procedura comparativa, anche eventualmente mediante avviso pubblico, preordinato alla manifestazione di interesse per lo specifico incarico, impostando la ricerca secondo criteri di trasparenza che evidenzino:

- a)** l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b)** il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c)** la sua durata;
- d)** il compenso previsto.

3. Per la ricerca e l'individuazione nominativa dei soggetti cui conferire incarichi, la Società può formare uno o più elenchi di esperti con requisiti professionali ed esperienza minima da essa stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività, anche interpellando Ordini Professionali, Collegi, Facoltà universitarie che possano adeguatamente indirizzare verso il

reperimento delle competenze ricercate. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente. Possono essere altresì utilizzati elenchi di esperti formati da altre pubbliche amministrazioni.

4. Per la predisposizione degli elenchi, la struttura interessata pubblicizza un apposito avviso pubblico indicando i requisiti professionali che debbono possedere i soggetti interessati.

Art. 8

Individuazione mediante procedure comparative

1. Per l'individuazione finale del soggetto cui conferire l'incarico, il Dirigente committente invita alla procedura comparativa un numero di soggetti (se possibile almeno pari a tre) tale da assicurare un adeguato ed efficace quadro di confronto.

Il Dirigente valuta in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche pervenutegli, applicando in via preferenziale il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Potranno essere applicati i seguenti criteri, di cui dovrà necessariamente darsi atto nella lettera di invito e darsi conto, con la più ampia motivazione, nel provvedimento di attribuzione dell'incarico:

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico e desumibili soprattutto dal pregresso svolgimento di attività analoghe presso altre Società partecipate o da pregressi incarichi svolti a favore della Genova Parcheggio S.p.a.;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento, ed affidabilità tecnica e professionale;

c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;

d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dalla Società.

2. Qualora la comparazione sia ritenuta dal Dirigente committente di particolare complessità, egli può nominare e presiedere apposita commissione, composta da non più di tre membri, della quale faranno parte altri dipendenti della Società di qualifica dirigenziale, od almeno appartenenti alla categoria D. In ogni caso, sia che il Dirigente operi autonomamente o con l'ausilio di una commissione, deve sempre essere redatto apposito verbale contenente, in sintesi, il resoconto delle operazioni comparative espletate ed i relativi criteri applicati.

3. In relazione alla peculiarità dell'incarico, la Società può definire ulteriori criteri di comparazione, dandone atto, in sede di lettera di invito e nel provvedimento di conferimento.

4. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dai precedenti commi, la Società informando le proprie attività alla massima trasparenza ed imparzialità.

Art. 9

Conferimento di incarichi in via diretta

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, la Società può conferire incarichi esterni in via diretta, ovvero senza l'esperimento di procedure comparative, nelle seguenti circostanze, delle quali dovrà comunque darsi conto, con la più ampia motivazione, nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

a) incarichi il cui importo non superi i 40.000,00 €;

b) quando non abbiano prodotto esito le procedure comparative di cui all'art. 8;

c) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale o scientifica tali da non consentire forme di comparazione con riguardo all'oggetto della prestazione o in quanto strettamente connesse alle abilità, conoscenze, competenze od esperienze del professionista, od a sue particolari qualificazioni, interpretazioni od elaborazioni;

d) quando, per la peculiare natura dell'incarico, per l'oggetto della prestazione ovvero per le conoscenze , abilità e qualificazioni richieste , la scelta del professionista debba necessariamente essere basata su un rapporto strettamente fiduciario;

e) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

f) per attività complementari ad un incarico principale già affidato.

2. L'affidamento diretto deve essere motivato in relazione alle condizioni legittimanti nonché in relazione ai principi di economicità ed efficienza. Nel rispetto del principio di economicità, prima dell'affidamento dell'incarico, Genova Parcheggi è tenuta ad accertare la congruità e equità del compenso pur non dovendo essere, il risparmio di spesa, il criterio guida della scelta del professionista attesa la natura del servizio e l'importanza della

qualità delle relative prestazioni. Nella motivazione sull'affidamento dell'incarico si può giustificare alternativamente la congruità del compenso pattuito sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti, o con gli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi o, ancora, con i parametri fissati dalle tariffe professionali, ovvero sulla base di una valutazione comparativa di due o più preventivi.

Art. 10

Formalizzazione degli obblighi

1. La Società formalizza l'incarico mediante stipulazione di un contratto, ovvero di un atto di impegno o disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati, secondo il caso e la tipologia contrattuale utilizzata, gli obblighi per il prestatore d'opera.

Prima della stipula del contratto il Dirigente contraente verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

2. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso pattuito per le prestazioni.

3. Di norma l'incarico non può avere una durata superiore a mesi dodici. La proroga dell'incarico conferito è ammessa limitatamente al completamento di un'attività avviata.

4. Nella gestione del contratto la Società si impegna al rispetto delle regole per il trattamento dei dati personali impartite dal

Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle direttive interne della Società.

Art. 11

Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. Il Dirigente stipulante cura la pubblicazione sul sito web della Società del nominativo del soggetto individuato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

ART. 12

I SERVIZI LEGALI EX ART. 56 C. 1 LETT h) DEL DLGS 36/2023

- DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 56 c. 1 del Codice dei Contratti pubblici (di seguito "Codice"): *"le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti di servizi h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1.) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri".

2. Rientrano in particolare nella disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite.
3. Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h), n. 2 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale.
4. Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h), n. 3 i servizi prestati da notai, relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione dei documenti.
5. Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h), n. 4 i servizi legali prestati, alternativamente da:
 - a) "fiduciari";
 - b) "tutori designati";
 - c) "fornitori di servizi legali designati da un organo giurisdizionale dello Stato";

d) “fornitori di servizi legali designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di organi giurisdizionali dello Stato”.

6. Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 56, comma 1 lettera h), n. 5 i servizi legali strettamente legati all’esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell’esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato. A titolo esemplificativo, può considerarsi connesso all’esercizio di pubblici poteri l’affidamento del singolo incarico di collaborazione per la redazione di proposte di elaborati normativi, di natura regolamentare.

ART. 13

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

DI CUI ALL’ART. 56 C. 1 LETT. h) DLGS 36/2023

- 1) Ai sensi dell’art. 56 del Codice sono esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice medesimo i servizi legali elencati alla lettera h) del richiamato articolo 56. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, l’affidamento dei contratti pubblici esclusi avviene nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice (risultato, tempestività, miglior rapporto qualità prezzo, trasparenza, concorrenza, efficienza, efficacia, economicità, fiducia, accesso al mercato).
- 2) Trattandosi di servizi esclusi dal Codice ed in ragione della natura altamente fiduciaria della prestazione, è ammesso l’affidamento diretto a prescindere dal valore economico del

contratto perché specificamente motivato in relazione ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice.

3). L'affidamento diretto è per esempio conforme ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, ovvero in caso di pregresso contenzioso concluso con esito positivo per la Società.

4). L'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità *thema decidendum* o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento allo specifico soggetto individuato dalla stazione appaltante.

5) Nel rispetto del principio di economicità, prima dell'affidamento diretto dell'incarico, Genova Parcheggi è tenuta ad accertare la congruità e equità del compenso pur non dovendo essere, il risparmio di spesa, il criterio guida della scelta del professionista attesa la natura del servizio e l'importanza della qualità delle relative prestazioni.

Nella motivazione sull'affidamento dell'incarico si può giustificare alternativamente la congruità del compenso pattuito sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti, o con gli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi o, ancora, con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, "Regolamento recante la determinazione dei parametri

per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, ovvero sulla base di una valutazione comparativa di due o più preventivi.

6) Costituisce *best practice*, in caso di contratto con valore superiore a € 40.000,00, procedere all'affidamento tramite procedura comparativa ex artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 14

LE CONSULENZE NON COLLEGATE A UNA SPECIFICA LITE E LE PRESTAZIONI CONTINUATIVE

1. I servizi legali che, su richiesta della stazione appaltante e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione (come nell'ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore) costituiscono "*appalti*" assoggettati al Codice e quindi anche al principio di rotazione.

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello attuale.

L'affidamento o il reinvio al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede specifica motivazione.

In particolare la Società può legittimamente motivare tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto anche del grado di soddisfazione maturato a

conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Negli affidamenti di importo inferiore a € 3.000,00 è consentito derogare al principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

ART. 15

NORMA DI RINVIO

Agli incarichi di servizi legali di cui al presente titolo si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 3,4, 5, 6, 10 e 11 del presente Regolamento.